Firmato digitalmente da

Gerardo Cappelli

CN = Cappelli Gerardo
C = IT

PROT. N. 1918/20

TRIBUNALE DI LAGONEGRO

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAGONEGRO

Protocollo d'intesa per le prassi di trattazione dei procedimenti di competenza della Sezione Lavoro

Preambolo:

considerato che continuo e proficuo è il rapporto di interlocuzione e cooperazione tra Magistratura e Avvocatura di Lagonegro, in spirito di leale collaborazione, nella ricerca delle soluzioni migliori per rendere ai cittadini un corretto servizio giustizia, secondo i principi sanciti nella Carta costituzionale;

considerato che, al fine di programmare una risposta complessiva non solo quantitativa ma di qualità della giurisdizione, molti sono stati gli interventi di modernizzazione organizzativa volti ad ottimizzare la gestione dei procedimenti nel settore lavoro, previdenza e assistenza;

considerato che con Decreto Presidenziale n. 23 del 23 marzo 2019 è stato costituito l'ufficio per il processo nel settore lavoro e previdenza, quale strumento unico a disposizione per far fronte, da un lato, alle scarse risorse organiche e strutturali dell'ufficio e, dall'altro lato, alla particolare situazione di necessità del settore, al fine di consentire ai due magistrati professionali addetti al settore di poter operare in un quadro di maggiore funzionalità, intesa ad assicurare la ragionevole durata del processo, a favorire la definizione dell'arretrato, a far fronte al carico di lavoro conseguente all'attività di cancelleria connesso ai procedimenti di competenza del settore lavoro e previdenza;

considerato che nei mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020 sono state organizzate riunioni di interlocuzione istituzionale tra i Giudici del lavoro del Tribunale di Lagonegro e i rappresentanti dell'Ordine degli Avvocati di Lagonegro al fine di dare alimento agli sforzi di continuo

miglioramento delle condizioni di funzionamento del settore lavoro e previdenza, oberato da una mole considerevole di attività giudiziaria a fronte del risicatissimo numero di risorse disponibili nell'ufficio;

considerato che oggi, dopo l'allentamento della pressione derivante dall'emergenza coronavirus, si è avuta una ripresa delle suddette riunioni;

considerato che forte è stata ed è la comune partecipazione al momento di drammatica esperienza vissuto da tutti gli appartenenti alla comunità giudiziaria del circondario di Lagonegro a seguito della tuttora perdurante emergenza da coronavirus;

considerato che nell'attuale fase, che autorevole dottrina ha chiamata del diritto "post-moderno" quale "*realtà radicale che alligna nel profondo di una società e si intride dei suoi valori ... naturale riflesso della storicità intrinseca alla natura stessa del diritto, ... e non a torto si parla fittamente di giudizialità quale carattere della odierna svolta della dimensione giuridica*", è opportuno che il giudice aperto alla socialità e storicità del diritto si faccia carico delle esigenze di giustizia non solo degli attuali ma anche dei futuri litiganti, allineando la decisione di oggi con quella di domani al fine di innescare il circolo virtuoso del precedente giudiziario, foriero di quella certezza e uniformità del diritto che previene il contenzioso, evita i ritardi, assicura la funzionalità del sistema giudiziario;

considerato che in questa prospettiva, usufruendo dei benefici della collaborazione e della corresponsabilità dei soggetti interessati alla realizzazione del giusto processo, a fini di efficacia ed efficienza, è utile individuare all'interno dell'Ufficio Giudiziario prassi certe ed uniformi in tema di introduzione e gestione dei procedimenti di tipo giuslavoristico;

considerato che l'esigenza di certezza e uniformità si ripresenta forte anche nel campo delle decisioni relative alla liquidazione dei compensi professionali degli avvocati nei procedimenti di ATPO ex art. 445-bis cpc, a fronte del fatto che, per un verso, il D.M. n. 55 del 2014 prevede ampi margini di discrezionalità nei criteri e nella quantificazione dei compensi professionali, e, per altro verso, si tratta di compensi per lo svolgimento di attività professionali che, pur svolte davanti a giudici diversi, sia professionali che onorari, pur svolte in tempi diversi, sempre sono attività sostanzialmente omogenee e pienamente equiparabili quanto a "peso" giudiziario;

considerato che, a tal fine, è utile individuare parametri standardizzati di liquidazione dei compensi professionali degli avvocati negli altrettanto standardizzati procedimenti speciali di ATPO ex art. 445-bis cpc che, nel rispetto del decoro della professione forense, favoriscano una determinazione, da un lato, rapida, agevole, omogenea, e, dall'altro lato, capace di ridurre possibili contestazioni; fermo naturalmente restando che i criteri di cui al protocollo rivestono carattere soltanto orientativo e non vincolante per l'organo giudiziario che procede alla liquidazione, stante che l'attività di liquidazione dei compensi è espressione di attività giurisdizionale e rientra tra le prerogative esclusive dell'Autorità giudiziaria chiamata a provvedere nel caso concreto con soggezione soltanto alla legge ex art. 101 c. 2 della Costituzione;

considerato che in generale il protocollo offre solo indicazioni con finalità operative di organizzazione delle attività giudiziarie, senza limitare in alcun modo l'interpretazione delle norme, rimessa ai magistrati e agli avvocati;

considerato che il protocollo rappresenta un ulteriore passo avanti nel processo di cambiamento organizzativo del settore lavoro e previdenza;

considerato che Magistratura e Avvocatura di Lagonegro sono accomunate quotidianamente nella ricerca della migliore risposta possibile alla domanda di giustizia proveniente dal circondario e dalla convinzione che anche con la stipula di questo protocollo si rafforza lo spirito di collaborazione necessario a superare le immense difficoltà del periodo attuale e di quello prossimo a venire;

tutto ciò considerato,

Il Tribunale di Lagonegro,
in persona del Presidente Dr. Luigi Pentangelo,
e
l'Ordine degli Avvocati di Lagonegro,
in persona del Presidente Avv. Gherardo Cappelli,

hanno predisposto il seguente

PROTOCOLLO

Art. 1
ISCRIZIONE A RUOLO

1. All'atto dell'iscrizione a ruolo i difensori presteranno attenzione nell'indicare l'oggetto della causa, i dati completi di tutte le parti rappresentate e quelli necessari delle controparti nonché nel curare la numerazione dei documenti fascicolati e la loro corrispondenza all'indice. I difensori delle parti formuleranno la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese di lite nelle conclusioni dell'atto introduttivo e depositeranno su foglio a parte la medesima dichiarazione sottoscritta dalla parte e munita di fotocopia del documento di riconoscimento.

2. I difensori avranno altresì cura di segnalare, attraverso l'apposizione di una annotazione sul frontespizio del proprio fascicolo, eventuali istanze interinali ovvero istanze di differimento dell'udienza per effetto della proposizione di domande riconvenzionali.

3. I difensori delle parti, in attuazione dei principi di economia, di correttezza e buona fede processuale procederanno a formulare le domande connesse ex art. 274 c.p.c. e 151 disp. att. c.p.c. mediante proposizione di un unico ricorso.

4. In caso di domande sopravvenute, egualmente connesse, provvederanno a segnalare tale circostanza, già in sede di iscrizione a ruolo ovvero alla prima udienza immediatamente successiva.

Art. 2
ATTI DIFENSIVI

1. Nella redazione degli atti introduttivi e delle memorie difensive, onde agevolare l'esatta individuazione degli aspetti controversi, i difensori si atterranno per quanto possibile a criteri di sinteticità, concisione ed

essenzialità, articolando la premessa, le conclusioni e le deduzioni istruttorie per capi distinti (anche visivamente).

2. All'atto della digitalizzazione dei documenti, i difensori avranno cura di riunire in un unico file documenti di contenuto omogeneo (ad esempio, documenti sanitari piuttosto che, in caso di deposito di più buste paga relative al medesimo rapporto di lavoro ovvero di più fatture relative alla medesima prestazione, tutte le buste paga e tutte le fatture, scannerizzandole in sequenza formando un unico file) , provvedendo, tuttavia, ad indicare ciascun singolo documento separatamente nel foliario allegato al fascicolo.

3. Le parti provvederanno al deposito di "copie di cortesia" dei documenti presenti nel fascicolo telematico solo ove espressamente richiesto dal giudice.

4. Le parti sottoscrittrici si impegnano a concordare eventuali ulteriori e/o diverse prassi che dovessero rendersi necessarie o utili per effetto della progressiva attuazione del processo civile telematico.

Art. 3
CONDUZIONE DELLE UDIENZE

1. Il giudice, quando ragioni organizzative e/o di speditezza lo consentano o lo consiglino, delegherà la trattazione di determinati affari e attività processuali ai G.O.P. in affiancamento, in attuazione delle disposizioni relative all'Ufficio del Processo.

Art. 4
AMMISSIONE E SVOLGIMENTO DELLA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

1. Ove richieda disporsi una c.t.u., il difensore può formulare una proposta di quesito.

2. Il giudice:

a. provvederà a formulare i quesiti da sottoporre al consulente, salva in ogni caso la discussione con i difensori delle parti circa il contenuto e/o l'integrazione degli stessi;

b. specificherà, nel verbale di conferimento incarico, quali documenti il c.t.u. potrà acquisire e di quali potrà avvalersi per la redazione della consulenza;

c. al fine di evitare defaticanti attese, ordinerà al c.t.u. di fissare un distinto orario di visita per ciascun esaminando evitando l'inizio delle operazioni peritali prima delle ore 9.00 (per le visite antimeridiane) e prima delle ore 15:30 (per le visite pomeridiane), fatte salve esigenze eccezionali segnalate dal ctu. Le visite verranno svolte, di regola, presso il gabinetto medico presente all'interno del palazzo di giustizia;

d. applicherà, nella ipotesi in cui la relazione di consulenza non venga depositata nel termine assegnato la riduzione degli onorari nella misura prevista dall'art.52 comma 2 DPR 30.05.2002 n. 115 come modificato dall'art. 67, comma 3, lettera b) della legge 18.06.2009 n.69;

e. nella prima udienza delle cause che richiedano l'assunzione di C.T.U. medico-legale, il Giudice si attiverà per procurare la presenza in udienza di un numero adeguato di periti tale da consentire un numero di incarichi non inferiore a 5 e non superiore a 10 rispettando criteri di rotazione negli incarichi. L'Ufficio di Presidenza, su richiesta del Consiglio dell'Ordine, renderà disponibile all'Ordine degli Avvocati gli esiti dell'attività di vigilanza svolta ex art. 23 disp. att. c.p.c.

3. Al fine di contenere il più possibile la durata complessiva del procedimento di a.t.p. di cui all'art. 445 bis c.p.c. (tenuto conto anche della improponibilità di ulteriori domande in sede amministrativa pendente la procedura giudiziaria) le udienze di prima comparizione, anche conseguenti ai ricorsi di cui all'art. 445 bis, comma 6 c.p.c., verranno fissate nei tempi più brevi possibili. Inoltre, limitatamente ai procedimenti per ATP, sarà preferito l'affidamento ai magistrati onorari addetti all'Ufficio del Processo, in continuità con le prassi già in uso presso il Foro e secondo le disposizioni dell'UPP.

4. Il Presidente del tribunale, a fini di trasparenza, ricevute da DGSIA le comunicazioni delle effettuate estrazioni dai registri telematici, garantirà la pubblicità dell'elenco delle nomine CTU intervenute per ogni singolo anno sul sito istituzionale dell'ufficio giudiziario, con riferimento (escluso ogni dato sensibile) a: nome dell'ausiliario; tipologia dell'incarico; data dell'affidamento dell'incarico; oggetto del procedimento; numero di R.G. del procedimento.

Art. 5
SPESE PROCESSUALI

1. Per i soli procedimenti di a.t.p.o. di cui all'art. 445 bis c.p.c. i giudici addetti al settore lavoro, tenuto conto delle richieste formulate dagli avvocati i quali invocano principii di uniformità e coerenza di trattamento rispetto alle prassi e/o i protocolli vigenti nei Fori viciniori, all'esito dello scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all'interno della sezione, hanno concordemente dato indicazione che gli onorari dovuti al difensore:

a) a seconda dello scaglione di valore (compreso da €0,01 a €5.200,00, da €5.200,01 a €26.000,00, da €26.000,01 a €52.000,00, da €52.000,01 a €260.000,00, da €260.000,01 a €520.000,00) nel quale rientra l'ammontare di due annualità della prestazione richiesta, essendo il titolo controverso, come prevede l'art. 13 cpc, verranno determinati in base alla seguente tabella, mutuata dalla delibera CNF 8 maggio 2017, aggiornata a dopo il D.M. 8 marzo 2018, n. 37 (recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55 concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense):

Valore	da €0,01 a €5.200,00	da €5.200,01 a €26.000,00	da €26.000,01 a €52.000,00	da €52.000,01 a €260.000,00	da €260.000,01 a €520.000,00
Attività					
1. Fase di studio della controversia	100	270	473	540	1013
2. Fase introduttiva del giudizio	135	338	375	473	693
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	165	392	476	635	872

b) e saranno dai giudici autonomamente adeguati di volta in volta con riferimento ai seguenti criteri orientativi di guida alla riservata valutazione dei casi concreti a seconda del contenuto che avrà la decisione:

b1. accoglimento totale: allorquando non vi sia alcuno spostamento di decorrenza rispetto alla domanda e/o revisione amministrativa e, in ogni caso, quando la sussistenza del requisito sanitario, pur successivo alla domanda amministrativa, sia tuttavia, prossimo alla stessa, verrà liquidata, salvo peculiarità del singolo caso, la somma indicata in tabella, oltre accessori come per legge, sulla base del valore della controversia;

b2. accoglimento a seguito di malattia insorta dopo la domanda/revisione amministrativa: nel caso in cui vi sia uno spostamento di decorrenza successivo alla domanda/revisione amministrativa e non prossimo alla stessa, gli importi di cui innanzi saranno compensati in ragione del 50%;

b3. accoglimento a seguito di malattia insorta dopo la proposizione della domanda giudiziale: nel caso in cui vi sia uno spostamento di decorrenza successivo anche alla proposizione della domanda giudiziale, gli importi di cui innanzi saranno compensati in ragione del 50%.

2. I giudici adegueranno, comunque, la liquidazione in considerazione del valore della controversia, sulla base di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio e di quanto concretamente riconosciuto all'esito della lite, tenuto conto che ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese, competenze ed onorari liquidati nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio.

3. Nella ipotesi in cui domande connesse vengano proposte con ricorsi separati dal medesimo Legale e la difesa non provveda alla segnalazione al Giudice procedente, nei termini previsti dall'art. 1, il Tribunale procederà alla liquidazione delle spese secondo le regole di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c.

4. Per la successiva fase di contestazione di cui all'art.445 bis, comma 6, cpc il giudice attribuirà alla parte vincitrice il rimborso delle spese e competenze di lite secondo gli ordinari parametri di legge.

Art. 6
SEGNALAZIONI DI CORTESIA

1. I difensori avranno cura di comunicare tempestivamente al magistrato tramite posta elettronica ovvero cancelleria: a) la conclusione di accordi transattivi stragiudiziali tra le parti; b) motivi ostativi all'effettiva trattazione della causa (ad es., impedimento delle parti e/o dei testi a comparire, casi di interruzione del processo, mancato perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo, etc.); c) cause rinviate ai sensi degli artt. 181, 309 c.p.c. che non andranno cancellate ma che verranno trattate alla successiva udienza.

Art. 7
DIFFUSIONE DEL PROTOCOLLO

1. Il Foro si impegna a dare massima diffusione al presente protocollo, sia nei confronti degli iscritti al locale Ordine degli Avvocati che nei confronti degli avvocati di controparte iscritti ad altri ordini.

ART. 8
CLAUSOLA FINALE

1. Considerata l'esigenza che nella prassi il protocollo riceva unitaria attuazione e che i suoi contenuti vengano aggiornati alle sopravvenienze in punto di diritto e in punto di fatto, le parti:

a. riconoscono che l'impegno al rispetto del protocollo implica il rispetto di ogni sua singola clausola, ognuna in rapporto di reciproca interdipendenza funzionale, essendo tra loro l'una essenziale rispetto all'altra;
b. si riservano in ogni momento tutte le modifiche ed integrazioni che dovessero rendersi necessarie sia che si tratti di adeguare il contenuto ad eventuali sopravvenienze di carattere normativo e/o giurisprudenziale rispetto alle questioni dirimenti, sia che si tratti di migliorarne il funzionamento nella pratica attuazione.

Addi, 2 giugno 2020

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati
Avv. Gerardo Cappelli)

Firmato digitalmente da

Gerardo
Cappelli

CN = Cappelli Gerardo
C = IT

Il Presidente del Tribunale
(Dott. Luigi Pentangelo)

Firmato digitalmente da
PENTANGELO LUIGI
C=IT
O=MINISTERO DELLA GIUSTIZIA/80184430587

TRIBUNALE DI LAGONEGRO
Ufficio di Presidenza
Depositato il 24/12/21
Il Funzionario di Cancelleria
Dr. Biagio COSTANZO